



# COMUNE DI CALCINAIA

*Provincia di Pisa*

## DELIBERAZIONE

del

## CONSIGLIO COMUNALE

**N° 5 del 01/03/2022**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ALIQUOTE ANNO 2022.  
APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventidue, del giorno uno del mese di Marzo alle ore 18:00, presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Decreto del Sindaco n. 12/2020,, si è riunito, sotto la presidenza de Il sindaco Cristiano Alderigi, il Consiglio Comunale.Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario generale Dott. Aniello Striano.

Intervengono,collegati in videoconferenza, i Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
<b>ALDERIGI CRISTIANO</b>	Presidente del Consiglio	SI
<b>MORELLI ELISA</b>	Consigliere	SI
<b>TANI FLAVIO</b>	Consigliere	SI
<b>DONATI GIACOMO</b>	Consigliere	SI
<b>DOVERI GIULIO</b>	Consigliere	SI
<b>MINICHILLI FABRIZIO</b>	Consigliere	SI
<b>FERRUCCI BEATRICE</b>	Consigliere	SI
<b>MASONI EVA</b>	Consigliere	NO
<b>BERNINI MICHELA</b>	Consigliere	SI
<b>RISTORI CHRISTIAN</b>	Consigliere	SI
<b>MENICUCCI ATTILIO</b>	Consigliere	SI
<b>MONTAGNANI SARA</b>	Consigliere	SI
<b>BUGGIANI MARCO</b>	Consigliere	SI
<b>SFORZA DEBORA</b>	Consigliere	NO
<b>RANFAGNI DANIELE</b>	Consigliere	SI
<b>PICCHI VALTER</b>	Consigliere	SI
<b>GUERRA EMANUELE</b>	Consigliere	SI

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ALIQUOTE ANNO 2022.  
APPROVAZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ai fini della decisione ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

**Sentita** l'esposizione congiunta dei punti all'ordine del giorno del relatore, Assessore B.Ferrucci, resa disponibile mediante la registrazione audio depositata nell'apposita area del sito.

**Uditi** gli interventi dei consiglieri, come risultano dalla registrazione audio depositata e resa disponibile nell'apposita area del sito.

**Decisione:**

**APPROVA** per l'anno 2022 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) e di seguito indicate:

IMU: Imposta Municipale Propria, con le seguenti aliquote, riepilogate nell'allegato A) alla presente deliberazione:

Ai sensi della disciplina introdotta dall'articolo 1, commi 738-783, Legge 160/2019:

**L'aliquota ordinaria IMU, a partire dal 01/01/2021, per tutti gli altri immobili (vedi lettera f) è pari allo 1,05% (10,50 per mille).**

Inoltre sono deliberate le seguenti aliquote:

- **l'aliquota per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo **0,6% (6 per mille)**;
- **l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo **0,1% (1 per mille)**;
- **l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita c.d "beni merce"**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo **0,25% (2,5 per mille)**;
- **l'aliquota per i terreni agricoli** è pari allo **1,05% (10,5 per mille)**;
- **per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** l'aliquota è pari allo **1,05% (10,5 per mille)**, di cui la quota pari allo 0,76% (7,6 per mille) è riservata allo Stato;
- **per gli immobili diversi da quelli oggetto delle precedenti lettere** del presente prospetto, l'aliquota è pari allo **1,05% (10,5 per mille)**;

- **per le abitazioni locatate a canone concordato** l'aliquota è pari **allo 0,65% (6,5 per mille)**, da ridurre ulteriormente al 75% (comma 760 L 160/2019);
- **per gli immobili non produttivi di reddito fondiario** l'aliquota è pari **allo 0,83% (8,3 per mille)**;
- **per gli immobili degli enti non commerciali** l'aliquota è pari **allo 0,525% (5,25 per mille)**;
- **per gli immobili in comodato d'uso gratuito a figli/genitori** l'aliquota è pari **allo 0,78% (7,8 per mille)**;

**Dà atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

**Dà atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace per l'anno di riferimento a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**Dà mandato** al Servizio Finanziario:

- di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.
- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.
- di inserire, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

**Motivazione:**

L'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

L'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

In relazione alla TASI, confluita in seguito alla nuova previsione legislativa nella componente IMU, il tributo ed il ristoro previsto dallo Stato per l'abolizione della TASI per l'abitazione principale, è

destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2022, tratti dal bilancio preventivo 2022-2024, sono dettagliatamente riportati:

Descrizione	Previsione di competenza
<b>MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>724.958,81</b>
<b>MISSIONE 10 – TRASPORTI E MOBILITA'</b>	<b>4.912.389,58</b>
<b>MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>1.016.848,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.654.197,19</b>

La legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a [26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- La legge di bilancio per l'anno 2021, L. 178/2020, al [comma 599](#) dell'articolo 1, riprende alcune disposizioni contenute nel Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e nel Decreto Agosto (D.L. 104/2020), riguardanti il settore turistico e quello dell'intrattenimento per le quali non è dovuta la prima rata Imu, fatto del quale è stato tenuto conto nella formulazione delle previsioni di bilancio, e che comunque riveste, per le attività presenti sul territorio comunale, una marginale importanza economica per le entrate comunali.
- Con legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30.12.2021) il legislatore ha introdotto alcune modifiche alla disciplina IMU al fine di consentire la fruizione di alcune nuove agevolazioni a favore dei pensionati e dei commercianti nei comuni con meno di 500 abitanti. Secondo quanto previsto dalla legge n. 234, in particolare: a) l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata di soggetti non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione è ridotta al 37,5%; b) gli esercenti attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono l'attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell'IMU. Con legge n. 160 del 27.12.2019 il legislatore ha modificato nuovamente la disciplina accorpando le disposizioni in materia TASI a favore di un'unica imposta sulla ricchezza immobiliare. Per effetto di tale riforma, nonché delle successive disposizioni introdotte durante il periodo di emergenza sanitaria (art. 6 sexies DL n. 41/2021) sono state modificate le esenzioni al versamento dell'imposta. Si segnala, in particolare, che: 1) permane l'esenzione per l'abitazione principale non di lusso e relative pertinenze; 2) il Comune può riconoscere quale abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 3) viene riconosciuta l'esenzione degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci familiari o destinate a studenti universitari soci assegnatari; 4) fabbricati ad uso culturale o destinati esclusivamente all'esercizio del culto, oppure posseduti ed utilizzati da ENC e destinati allo svolgimento di attività non commerciali. Rispetto agli esoneri "non strutturali", invece, durante il periodo dell'emergenza sanitaria sono state introdotte

alcune esenzioni ora non più applicabili, fatta eccezione per quanto previsto per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri, sale per concerti e spettacoli (se i gestori delle attività sono i relativi soggetti passivi) rientranti nella categoria catastale D/3.

Il Ministero dell'Interno, con decreto 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

#### **Adempimenti a cura del Comune:**

Il servizio Segreteria Affari Generali provvederà alla pubblicazione all'Albo pretorio on line del presente atto.

Il Servizio proponente provvederà, se del caso, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Calcinaia nella sezione "Amministrazione trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni) ed allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione.

#### **Esecutività:**

Il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

#### **Segnalazioni particolari:**

Il presente argomento è stato esaminato dalla commissione consiliare Economico Finanziaria nella seduta del 28/02/2022.

#### **Riferimenti normativi generali:**

Comma 682 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

Comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che consente di differenziare l'aliquota in base alla tipologia e alla destinazione degli immobili fissando a zero l'aliquota degli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, salvo i fabbricati merce ed i fabbricati rurali strumentali;

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, relativo ai pareri espressi sulle deliberazioni.

Legge 30.12.2021, n. 234, "Legge di bilancio per l'anno 2022".

#### **Riferimenti normativi specifici:**

Statuto del Comune di Calcinaia;

Regolamento Imu del Comune di Calcinaia;

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Decreto del sindaco n. 12 del 27/03/2020 ad oggetto: “Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica”.

**Uffici proponenti:**

Servizio Economico Finanziario  
Il Responsabile  
Mauro Marconcini

Il Consiglio Comunale procede alla votazione, in forma palese, **nominativamente**, della proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

- Sindaco e consiglieri assegnati n. 17
- Presenti n. 17
- Votanti n. 17
- Voti favorevoli n. 12
- Voti contrari n. 5 (Buggiani, Sforza, Ranfagni, Picchi, Guerra)
- Astenuti n. 0

Il Sindaco Presidente proclama approvata la deliberazione.

Il Consiglio Comunale procede alla votazione, in forma palese, della *immediata eseguibilità* della proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

- Sindaco e consiglieri assegnati n. 17
- Presenti n. 17
- Votanti n. 17
- Voti favorevoli n. 12
- Voti contrari n. 5 (Buggiani, Sforza, Ranfagni, Picchi, Guerra)
- Astenuti n. 0

Il Sindaco Presidente proclama la sua immediata eseguibilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il sindaco  
Cristiano Alderigi

Il segretario generale  
Dott. Aniello Striano